



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Marco Zinna	Giudice
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dalla sig.ra **MARISTELLA ARLANDINI (C.F.: RLNMST56M42G702A)**, nata il 02/08/1956 a Pisa (PI), residente a [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO CACCIOLA, presso il cui studio in Salerno alla via G. Garibaldi n. 124/2, (studiolegalecacciola@pec.it) è elettivamente domiciliata,

PREMESSO che:

In data 30/12/2024 la ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

Con provvedimento del 25/02/2025 l'OCC ha provveduto alla nomina del Dott. Trapani Luciano. In data 17/10/2025 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

RILEVATO e RITENUTO che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in San Giuliano Terme (PI);

Il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

In particolare, i debiti della ricorrente ammontano ad € 357.256,65=, secondo l'elenco creditori fornito. Gode attualmente di una pensione di circa €1.900,00 netti mensili e non risulta proprietaria di alcun bene mobile o immobile come da relazione particolareggiata dell'OCC.

Negli ultimi cinque anni risulta non essere stato compiuto alcun atto dispositivo compiuto dall'istante volto a distogliere il proprio patrimonio.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, “*in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12*” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

3. - AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.

Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento in capo al debitore**. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura;

4. QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.

Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, la ricorrente ha indicato l'importo di € 1.600,00.

Le spese di mantenimento autocertificate dalla ricorrente sono le seguenti:

Spese alimentari	€ 800,00
Spese mediche	€ 50,00
utenze	€ 250,00
Spese varie e imprevisti	€ 350,00
Tributi	€ 150,00

Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, vanno escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento; tale incombenza spetta precipuamente al Giudice Delegato, il quale approva il programma di Liquidazione predisposto dal Liquidatore, una volta aperta la procedura. Tuttavia, si ritiene opportuno fissare in via provvisoria fin nella sentenza la somma che il debitore può utilizzare – ciò che rientra nella facoltà del Tribunale secondo l'art. 270 comma 1, lett. e) CCII, in base al quale con la sentenza il Tribunale “ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2”, e dunque secondo il programma di liquidazione.

Il c.d. “minimo vitale” è una somma necessaria per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

La determinazione di tale somma spetta al giudice, sulla base degli artt. 268 comma 4 e 283 comma 2 CCII, e in modo precipuo al Giudice Delegato in sede di approvazione del programma di liquidazione.

In via provvisoria si ritiene di fissare la somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare in conformità alla richiesta, nella misura di € 1.600,00 mensili per dodici mensilità, mentre le mensilità ulteriori saranno apprese dalla procedura.

Il liquidatore, nel corso della procedura, dovrà verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche. In particolare, dovrà rendicontare sulla ricezione del trattamento di fine rapporto indicato nel ricorso, che ammonta a circa € 60.000,00, nonché sugli eventuali assegni percepiti mensilmente dagli altri componenti del nucleo familiare privi di reddito lavorativo fisso.

5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.

L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata; 2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 1.600,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente; 3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.

6. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso; Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;

NOMINA Liquidatore il dott. Trapani Luciano;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al

liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 1.600,00.

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

N. R.G. P.U. 197-1/2025

Pisa, 7/5/2026

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Laura Pastacaldi

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori